



**COMUNE DI MILLESIMO**  
**PROVINCIA DI SAVONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 14**

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione aggiornamento delle tariffe per l'anno 2018.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** nella solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig. Pietro Pizzorno Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giovanni Pucciano, che procede all'appello nominale. Risultano:

Pizzorno	Pietro	Sindaco
Minetti	Daniela	
Barlocco	Daniela	
Decia	Mirco	
Manconi	Andrea	
Pizzorno	Stefania	
Pollero	Roberto	
Rebora	Sabina	
Scarzella	Roberto	
Zunato	Maria	
Napolitano	Daniel	
Papa	Filippo	
Siri	Gabriele	

Presenti	Assenti
SI	
SI	SI
SI	
SI	
12	01

TOTALE

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a trattare la materia segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) – Approvazione aggiornamento delle tariffe per l'anno 2018.

## IL PRESIDENTE

Considerando molto affini gli argomenti piano finanziario e aggiornamento tariffe, propone che si svolga una unica discussione. Ottenuto il tacito assenso dei Consiglieri, passa ad illustrare gli argomenti, precisando che la rielaborazione del piano finanziario e delle tariffe prima dell'emissione del ruolo 2018, tiene conto della flessione dei costi che deriva dalla raccolta differenziata. Ritiene opportuno dare un segnale di incoraggiamento ai cittadini, perché si possano migliorare i risultati attesi. Interviene la Consigliere Maria ZUNATO, capogruppo di minoranza, auspicando che si possa attuare una più puntuale campagna di informazione, al fine di fornire indicazioni precise sul conferimento dei rifiuti. Il Sindaco garantisce un'ulteriore lettera ai cittadini e una ulteriore diffusione dell'opuscolo già distribuito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 11.08.2014 (di seguito Regolamento comunale);

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, di cui si allega il prospetto economico-finanziario, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel*

*rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti»;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'allegato A punto 10;

TENUTO CONTO che il Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016 prevede che, qualora il Comune abbia disciplinato la pratica dell'autocompostaggio con uno specifico provvedimento che preveda una riduzione del prelievo fiscale per i cittadini che effettuano tale operazione ed un sistema di controlli idoneo, i rifiuti oggetto di compostaggio domestico sono considerati come una frazione raccolta in modo differenziato, e può essere computato ai fini del calcolo della raccolta differenziata un coefficiente di autocompostaggio fino ad un massimo di 0,25 kg/giorno per ogni abitante che pratica tale operazione, tale quantità rappresenta un risparmio per il Comune di circa 25,00 € annuali per ogni nucleo familiare che effettua il compostaggio domestico;

CONSIDERATA l'utilità, ai fini della determinazione della tariffa, dell'approvazione di un documento quale il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, mediante il quale individuare in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

VISTO lo studio effettuato dal Comune di Millesimo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

TENUTO CONTO dell'intervento del Sindaco, in occasione dell'esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020, con delibera CC n. 8 del 13/03/2018, che in relazione al piano Finanziario 2018 per la Tari prevedeva un contenimento dei costi di smaltimento, in conseguenza dell'aumento della percentuale della raccolta differenziata;

DATO ATTO che:

- ai sensi del citato art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, i comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari;

- per il Comune di Millesimo il sito [opencivitas.it](http://opencivitas.it) riporta il seguente dato: 2.073.370,00 €;

- i parametri utilizzati per calcolare i fabbisogni standard comprendono, però, soltanto alcune delle voci di costo inserite nel D.P.R. 158/1999. A titolo esemplificativo, i fabbisogni standard sono al netto dell'accantonamento al fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e del costo d'uso del capitale (dettagliare in base alle voci di costo considerate nel proprio piano Tari);

- i fabbisogni standard, inoltre, sono determinati in base alle risultanze dell'anno 2013 e quindi non tengono conto degli aumenti tariffari e dei livelli qualitativi e/o quantitativi del servizio intervenuti successivamente.

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative di cui all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi da 662 a 665 della L. 147/2013 e del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

Con voti 9 favorevoli e 0 contrari, essendo 12 i presenti, 9 i votanti e 3 gli astenuti (ZUNATO, PAPA, SIRI)

### DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2018 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>66,29%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>33,71%</b>

2) di determinare, per l'anno 2018, le seguenti tariffe:

#### Utenze domestiche anno 2018

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/mq)	Tariffa (€/mq)
<i>FASCIA A</i>	1	0,856	0,962	<b>1,818</b>
<i>FASCIA B</i>	2	0,856	1,135	<b>1,991</b>
<i>FASCIA C</i>	3	0,856	1,240	<b>2,096</b>
<i>FASCIA D</i>	4	0,856	1,327	<b>2,183</b>
<i>FASCIA E</i>	> 5	0,856	1,404	<b>2,260</b>

#### Utenze non domestiche anno 2018

Cod	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	1,440	0,715	<b>2,155</b>
2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,440	0,715	<b>2,155</b>

3	Distributori carburanti, impianti sportivi	1,440	0,715	2,155
4	Alberghi e campeggi (senza superficie ristorante)	1,440	1,702	3,142
5	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,440	1,600	3,040
6	Attività industriali con capannoni di produzione	1,440	1,191	2,631
7	Supermercati e ipermercati di generi misti	1,440	3,199	4,639
8	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,440	1,600	3,040
9	Discoteche, night club	1,440	2,127	3,567
10	Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,440	3,982	5,422
11	Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,440	2,655	4,095
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,440	2,655	4,095
13	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,440	1,991	3,431
14	Ospedali, case di cura e riposo	1,440	2,127	3,567
15	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,440	7,981	9,421
16	Bar, caffè, pasticceria	1,440	6,654	8,094
17	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	1,440	6,381	7,821
18	Banchi di mercato generi alimentari	1,440	3,199	4,639
19	Banchi di mercato beni durevoli	1,440	2,127	3,567
20	Stabilimenti balneari	1,440	0,953	2,393

3) di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;

4) di applicare lo sconto di 25,00 € a favore dei contribuenti TARI residenti a Millesimo, che hanno aderito alla campagna per l'uso della compostiera domestica per il riciclo della frazione umida del rifiuto urbano, previa dichiarazione dell'effettivo utilizzo. La somma di 25,00 € è stata determinata tenendo conto di quanto stabilito dal Piano regionale di gestione dei rifiuti per l'anno 2016, così come indicato in premessa;

5) di dare atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

6) di dare atto altresì che le tariffe tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, sia pure nell'ambito

di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi e considerando la presenza di quote di costo ulteriori da coprire;

7) di prevedere che la presente deliberazione sia essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti;

di dichiarare la presente, con voti 9 favorevoli e 0 contrari, essendo 12 i presenti, 9 i votanti e 3 gli astenuti (ZUNATO, PAPA, SIRI), immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Pietro PIZZORNO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

31 LUG, 2018 per quindici giorni consecutivi.

N. 6591-330 Reg. A.P.

Messo Comunale \_\_\_\_\_



**INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.to Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Franco PASTORINO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Li, 31 LUG, 2018



**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
DAL SINDACO  
Dot. Lara GIACOMELLI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Giovanni PUCCIANO

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Millesimo, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Giovanni PUCCIANO